

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva in oggetto scaturisce dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro, mutato a seguito dell'adozione del *regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele*¹, comunemente detto, più sinteticamente, *regolamento CLP* (acronimo questo di *Classification, Labelling and Packaging*).

Successivamente all'entrata in vigore del citato regolamento, volto sostanzialmente a dare attuazione al sistema generale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite, denominato GHS,² all'interno dell'Unione europea, si è reso necessario adattare alcuni aspetti del quadro normativo comunitario vigente in materia.

Il *regolamento CLP* è entrato in vigore il 20 gennaio 2009. I termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele. Il regolamento, sostituisce, inoltre, a far data dalla scadenza del periodo transitorio, e cioè dal 1 giugno 2015, le disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e dei preparati, contenute rispettivamente nella direttiva 67/548/CEE (sostanze) e nella direttiva 1999/45/CE (preparati), che vengono, così, abrogate.

La vincolatività, secondo le scadenze innanzi indicate, delle disposizioni contenute nel *regolamento CLP*, comporta che le imprese debbono, allo scadere del suindicato periodo transitorio (durante il quale il nuovo sistema è coesistito con il precedente), classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole, derivanti dalla combinazione delle statuizioni contenute nel *regolamento CLP* con quelle contenute nelle direttive sulle sostanze ed i preparati.

L'obiettivo principale del nuovo sistema è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. A tal fine le schede dei dati di sicurezza trasmesse dai fornitori delle sostanze chimiche costituiscono un'importante fonte di informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

¹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

² Il GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) è il sistema delle Nazioni Unite diretto ad identificare le sostanze chimiche pericolose e ad informare gli utenti circa i rischi ad esse correlati, mediante simboli e frasi *standard* su imballaggi, etichette e schede dei dati di sicurezza.



In ambito comunitario, a seguito dell'adozione del regolamento CLP, si è reso necessario allineare le direttive 92/58/CEE³, 92/85/CEE⁴, 94/33/CE⁵, 98/24/CE⁶ e 2004/37/CE⁷, tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, con le nuove disposizioni in materia. A questo il legislatore comunitario ha provveduto attraverso l'emanazione di un'unica direttiva, la 2014/27/UE⁸, che, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.

L'adozione della precitata direttiva, ha determinato, di conseguenza, l'obbligo di adeguamento dei singoli Stati membri.

Per quanto riguarda l'Italia, lo schema di decreto legislativo allo scopo elaborato, prevede modifiche da apportare ai seguenti testi normativi:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*;
- legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la *Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*.

Il testo in riferimento consta di quattro articoli.

L'articolo 1, rubricato <Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81>, si compone di un unico comma il quale prevede:

- alla lettera a), che agli articoli e che agli allegati ivi citati vengano apportate le modifiche terminologiche specificate (consistenti nel sostituire le parole <preparati pericolosi> con le parole <miscele pericolose>, le parole <preparati chimici> con le parole <miscele chimiche>, la parola <preparati> con la parola <miscele>, e le parole <preparati cancerogeni o mutageni> con le parole <miscele cancerogene o mutagene>;
- alla lettera b), che agli articoli ed agli allegati ivi citati, la parola <preparato> venga sostituita dalla parola <miscela> e le parole <preparato pericoloso> siano sostituite con le parole <miscele pericolose>;

³ Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza o/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

⁴ Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁵ Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

⁶ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁷ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

⁸ Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.



- alla lettera c), la modifica dell'articolo 222, comma 1, lett. b), del decreto in riferimento, secondo quando previsto nella corrispondente sezione della direttiva, e, in particolare, mediante sostituzione degli attuali punti 1 e 3 e soppressione dell'attuale punto 2, così come segue:

<1) il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento";

2) il numero 2 è soppresso;

3) il numero 3 è sostituito dal seguente:

"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII">;

- alla lettera d), la modifica dell'articolo 223, e, in particolare, la sostituzione del comma 1 lettera b) e del comma 4; la prima modifica comporta che nella valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del medesimo decreto legislativo n. 81, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione *le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile per l'immissione sul mercato per il tramite delle relative schede di sicurezza predisposte ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio*; la seconda modifica comporta in realtà la mera sostituzione, nel testo vigente, dell'attuale richiamo ai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, nella parte iniziale della norma, con il richiamo della disciplina comunitaria di talché l'attuale formulazione della norma diviene: *"4) Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio"* in luogo di *"4) Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio"*;

- alla lettera e), che l'articolo 227 venga modificato mediante sostituzione del comma 1, lettera d), e del comma 4; la prima modifica comporta che il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato (laddove allo stato attuale è garantito l'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni); la seconda modifica comporta un mero aggiornamento della disciplina richiamata dal testo vigente e in particolare la sostituzione del riferimento effettuato dalla vigente disposizione ai decreti legislativi 3



febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, con il richiamo al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- alla lettera f), che l'articolo 234 venga modificato, al comma 1, lettera a) e lettera b), affinché le definizioni di *agente cancerogeno* e di *agente mutageno* tengano conto dei criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; infatti, è previsto che, al comma 1, *<la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato>* e *<la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008"*; si evidenzia che, in conseguenza della modifica che viene apportata al testo vigente, la lettera a) dell'art. 234 risulterà articolata in due punti anziché nei tre attuali e la lettera b) della medesima disposizione risulterà articolata in un unico punto anziché nei due attuali.

- alla lettera g), che all'allegato XXV *Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici*, la sezione 3.2, venga sostituita da una nuova sezione in cui viene cancellato *"il cartello di avvertimento "Sostanze nocive o irritanti"*, con l'aggiunta di una nota con la quale si specifica che il cartello di avvertimento non debba essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, eccezione fatta per i casi in cui lo stesso cartello venga utilizzato conformemente alla sezione 3.2 in oggetto;

- alla lettera h), che all'allegato XXVI *Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni*, la sezione 1, inerente la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, venga integralmente sostituita con quanto riportato nella direttiva in recepimento, così come la sezione 5 dello stesso allegato. In particolare la nuova sezione 1 diviene la seguente:

"1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

- *sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;*



- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;

- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose";

la nuova sezione 5 diviene la seguente:

"5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio".

L'articolo 2, rubricato *<Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151>*, prevede alcune modifiche all'allegato C del decreto legislativo n. 151/2001, ove si interviene rimodulando tanto la sezione A quanto la sezione B.

Per quanto concerne la definizione e la classificazione dei gruppi di rischio degli agenti biologici, si interviene in modo che la classificazione soddisfi i criteri previsti dal più volte citato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008; si modificano in particolare alla sezione A il punto 2 concernente gli *Agenti biologici* e il punto 3 concernente gli *Agenti chimici*, statuendo, fra l'altro, che gli agenti chimici siano quelli contenuti nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008; infine, si riformula la **sezione B** dello stesso allegato C, specificando che i processi industriali sono quelli che figurano nell'allegato XLII al decreto legislativo n. 81/2008.

L'articolo 3, rubricato *<Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977>*, prevede modifiche all'allegato I della legge in riferimento. In particolare stabilisce che gli *Agenti biologici* dei gruppi di rischio 3 e 4 siano quelli previsti ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo n. 81/2008, e altresì che gli *Agenti chimici* siano le elencate sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (lettera a) e le sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008 (lettera b); si evidenzia che permane invariato il richiamo, già presente nell'attuale previsione, sotto le lettere e) ed f), a *<piombo e composti>* e *<amianto>*, che viene ora riportato sotto le lettere c) e d).

L'articolo 4, rubricato *<Clausola di invarianza finanziaria>* prevede che dall'attuazione del presente decreto, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

TABELLA DI CONCORDANZA

DIRETTIVA 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	NORMA NAZIONALE VIGENTE	DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Articolo 1, Modifica della direttiva 92/58/CEE La direttiva 92/58/CEE è così modificata: paragrafo 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all'immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell'Unione"; paragrafo 2) all'allegato I, il punto 12 è sostituito dal seguente: 12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui 2008 all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.	Allegato XXVI del decreto legislativo n. 81/2008 5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato XXV, punto 3.2 o essere identificati conformemente al punto 1 del presente allegato, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione nell'allegato XXV, punto 1.5 relativo alle dimensioni. Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico". I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi	Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 1, comma 1, lettera h): "2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente: "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzino o sulla porta di accesso al locale di magazzino".



paragrafo 3) all'allegato II, la sezione 3.2 è così modificata: a) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato; b) "è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico: «(***) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all'allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»; paragrafo 4) l'allegato III è così modificato: a) la sezione 1 è sostituita dalla seguente: «1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.	dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio. Allegato XXV del decreto legislativo n. 81/2008 3.2. Cartelli di avvertimento Caratteristiche intrinseche: - forma triangolare, - pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). (Parte in formato grafico) Allegato XXVI del decreto legislativo n. 81/2008 1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di	Articolo 1, comma 1, lettera g): "g) all'allegato XXV la sezione 3.2 è così modificata: il cartello di avvertimento <Sostanze nocive o irritanti> è cancellato; 2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento <Pericolo generico>: <Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose>. Articolo 1, comma 1, lettera h): "h) all'allegato XXVI: 1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente: "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
--	--	---



L'etichettatura di cui al primo comma può essere: - sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose» b) al punto 5, primo e secondo comma, il termine «preparati» è sostituito da «miscele».	formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L'etichettatura di cui al primo comma può essere: - sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; - completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi; - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.	<i>L'etichettatura di cui al primo comma può essere:</i> - <i>sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;</i> - <i>completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;</i> - <i>completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.";</i> Articolo I, comma 1, lettera a)
Articolo 2, Modifica della direttiva 92/85/CEE L'allegato I della direttiva 92/85/CEE è così modificato: paragrafo 1) la sezione A è così modificata: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.	Decreto legislativo n. 151/2001 - Allegato C Allegato C - ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 A. Agenti. (...) 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. 	Articolo 2 - Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 <i>"1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato C, sono apportate le seguenti modifiche:</i> a) alla sezione A: 1) il punto 2 è sostituito dal seguente: <i>"2. Agenti biologici</i> <i>Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge";</i> 2) il punto 3 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:



b) il punto 3 è così modificato: i)- la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'allegato II; — mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), — cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351), — tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), — tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)". ii)- la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. paragrafo 2) la sezione B è sostituita dalla seguente: «B. Processi Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».	a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.	"a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: - mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 [(H350, H350i, H351), - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362), - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)"; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81"; 1) la sezione B è sostituita dalla seguente: "B) Processi Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81"
---	--	--



Articolo 3. Modifiche della direttiva 94/33/CEE. L'allegato della direttiva 94/33/CE è così modificato: paragrafo 1) la sezione I è così modificata: a) al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punti 3 e 4, della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. b)- il punto 3 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: — tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); — corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); — gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); — aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); — liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); — esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); — sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); — perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); — tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); — tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); — sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); — sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); — cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2	Allegato I della legge n. 977/1967 1. Mansioni (...) 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e	Articolo 3 - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 “1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, allegato I, sono apportate le seguenti modifiche: a) la sezione I è così modificata: 1) il punto 2 è sostituito dal seguente: “2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81”; 2) il punto 3 è sostituito dal seguente: “3. Agenti chimici: a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); - esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); - sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242); - perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); - tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373); - sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334); - sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317); - cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351); - mutagenicità sulle cellule germinali.
---	--	--



[(H350, H350i, H351), — mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), — tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). ii) la lettera b) è soppressa; iii) la lettera c) è soppressa; iv) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Sostanze e miscele di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio". paragrafo 2) alla sezione II, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Processi e lavori figuranti nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE».	comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)"); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto II. Processi e lavori: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.	categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341); - tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81; c) piombo e composti; d) amianto."; b) alla sezione II, il punto 1) è sostituito dal seguente: "1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81"
Articolo 4, Modifiche della direttiva 98/24/CE. La direttiva 98/24/CE è così modificata: paragrafo 1) all'articolo 2, la lettera b) è così modificata: a) il punto i) è sostituito dal seguente: "i) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento";	Decreto legislativo n. 81/2008 Articolo 222. Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) .. b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze	Articolo 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Articolo 1, comma 1, lettera c) "c) all'art. 222, comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modifiche: 1) il numero 1 è sostituito dal seguente: "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento";



b) il punto ii) è soppresso; c) il punto iii) è sostituito dal seguente: <i>"iii) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell'articolo 3";</i> paragrafo 2) 2) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: <i>"le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore (per esempio la pertinente scheda dei dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio)".</i>	pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale; Articolo 223. Valutazione dei rischi 1) (...) a) (...) b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; 4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.	2) il numero 2 è soppresso 3) il numero 3 è sostituito dal seguente: <i>"3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII".</i> Articolo 1, comma 1, lettera d): <i>"d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modifiche:</i> 1) <i>al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</i> <i>"b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile per l'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio";</i> 2) <i>il comma 4 è sostituito dal seguente:</i> <i>"4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio".</i>
---	---	--



paragrafo 3) 3) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1), il quarto trattino è sostituito dal seguente: " dell'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006"; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l'obbligo di fornire informazioni".	Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori 1. (...) a) (...) b) (...) c) (...) d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni	Articolo 1, comma 1, lettera e) "e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006."; 2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.".
Articolo 5, Modifiche della direttiva 2004/37/CE La direttiva 2004/37/CE è così modificata: paragrafo 1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro". paragrafo 2) l'articolo 2 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agente cancerogeno: i) sostanza o miscela che corrisponde criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;	Articolo 234. Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la	Articolo 1, comma 1, lettera f) "f) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato";



b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008". paragrafo 3) all'articolo 4, paragrafo 1, il termine "preparato" è sostituito da "miscela"; paragrafo 4) all'articolo 5, paragrafo 2, il termine "preparato" è sostituito da "miscela"; paragrafo 5) all'articolo 6, lettera b), il termine "preparati" è sostituito da "miscele"; paragrafo 6) nel titolo dell'allegato I, il termine "preparati" è sostituito da "miscele".	classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni; 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII; b) agente mutageno: 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni; Decreto legislativo n. 81/2008 articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 236, nonché allegati XV, XXIV, XXVI e XLII, nei cui testi figura il termine "preparati" e articoli 228, 234, 235 nonché allegato XXVI nei cui testi figura il termine "preparato".	<i>"2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008".</i> Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222, e agli allegati XV, XXIV, XXVI le parole <i><preparati pericolosi></i> sono sostituite con le parole <i><miscele pericolose></i>, all'art. 28 le parole <i><preparati chimici></i> sono sostituite con le parole <i><miscele chimiche></i>, agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f) e all'allegato XLII, la parola <i><preparati></i> è sostituita con la parola <i><miscele></i> e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole <i><preparati cancerogeni o mutageni></i> sono sostituite dalle parole <i><miscele cancerogene o mutagene></i>; b) agli articoli 228, 234 e 235 la parola <i><preparata></i> è sostituita dalla parola <i><miscela></i> e all'allegato XXVI le parole <i><preparato pericoloso></i> sono sostituite dalle parole <i><miscela pericolosa></i>
---	---	---



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo, di recepimento della direttiva 2014/27/UE, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, interviene sulla normativa introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, limitandosi a specificare, a seguito delle modifiche introdotte, obblighi cui i datori di lavoro sono già sostanzialmente tenuti in base all'entrata in vigore del predetto regolamento.

I predetti obblighi finalizzati alla tutela della salute e sicurezza, nonché le funzioni e gli adempimenti a carico delle competenti Amministrazioni, continueranno ad essere adempiuti nei limiti delle risorse già a tali fini destinate.

Si precisa a riguardo che deputate a svolgere l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono le AASSLL, oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed altre amministrazioni, giusta la previsione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il personale ispettivo delle suddette amministrazioni, deputato a svolgere i controlli nei rispettivi ambiti di competenza, viene costantemente formato e informato in relazione a tutte le novità normative che sopravvengono in ambito comunitario e nazionale, di talché le conoscenze concernenti la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 sono già, inevitabilmente, patrimonio acquisito nel corso della suddetta formazione continua.

Per la suesposta ragione non sono previsti oneri formativi derivanti dal presente provvedimento.

Si precisa, inoltre, che le modifiche introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto non intaccano le attuali prerogative degli organi di vigilanza, i quali continuano a pianificare e realizzare le proprie attività senza che le stesse costituiscano un nuovo o differente onere rispetto alla previgente normativa.

Il presente schema di decreto legislativo è stato approvato dalla Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei Deputati, il 13 novembre 2015.

X. G. G. G.

13 NOV 2015

13 NOV. 2015

Il Presidente della Camera dei Deputati

Rec. Aut.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: recepimento della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – dott.ssa Rosanna Margiotta.

PARTE I – Aspetti Tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La direttiva 2014/27/UE¹ del 26 febbraio 2014 è stata adottata, su proposta della Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare in base all'articolo 153, paragrafo 2.

Obiettivo della direttiva è allineare i contenuti delle direttive in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, precedenti al regolamento (CE)n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (correntemente denominato *regolamento CLP*).

Infatti, ai sensi del precitato articolo 153, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tali direttive dovrebbero favorire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro. Infatti, standard elevati di salute e sicurezza (diritti fondamentali), non dovrebbero essere considerati come vincoli, ma devono essere applicati senza eccezioni a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.

¹ Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele



Il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Classification, Labelling, Packaging - CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006², ha istituito un nuovo sistema per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele all'interno dell'Unione, che si basa sul Sistema Globale Armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) a livello internazionale, nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Le direttive del Consiglio 92/58/CEE,³ 92/85/CEE⁴, 94/33/CE⁵ e 98/24/CE⁶, nonché la direttiva 2004/37/CE⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio contengono riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura. Pertanto la Commissione europea ha ritenuto di modificare tali direttive allo scopo di allinearle al nuovo sistema di cui al regolamento CLP.

Le direttive citate sono state, nel tempo, recepite nell'ordinamento nazionale attraverso diversi testi normativi, per i quali si rende necessario l'adeguamento ai contenuti del regolamento CLP.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

A livello nazionale si sono succeduti nel tempo vari interventi legislativi in materia, al fine di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la tutela della maternità, e la tutela dei giovani sul lavoro.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, rappresenta l'attuazione, a livello nazionale, delle numerose direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento di recepimento in esame interviene nel quadro normativo delineato dal citato decreto legislativo n. 81/2008, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante *<Testo*

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

³ Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).

⁴ Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

⁵ Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

⁶ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁷ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).



unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53> e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, di modifica alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante <Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti>, che rappresenta attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, rientra tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente. Nella presente direttiva non sussiste alcun pregiudizio dei diritti e degli obblighi di qualsiasi Stato. In particolare, la direttiva in questione risulta contenere disposizioni che modificano le previsioni riportate nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare nei titoli IX e X, nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e nella legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Il regolamento CLP ha l'obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. E' per questo che si è provveduto nell'arco di dodici anni a definire criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura su cui si basa il Sistema mondiale di etichettatura e classificazione delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals, <GHS>).

L'Europa con il regolamento CLP ha recepito tale GHS rendendo uniformi con gli altri paesi extra-europei la classificazione ed il simbolismo che sulle etichette permettono di informare i cittadini dei pericoli e dei sistemi di una prudente gestione e manipolazione delle sostanze chimiche pericolose.

In virtù di quanto descritto al precedente punto 2), si rappresenta che presso il Ministero dello sviluppo economico è in corso di predisposizione un decreto di recepimento della direttiva 2014/68/CEE⁸ concernente l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Infatti, tale decreto stabilisce una classificazione delle attrezzature a pressione in base al fluido contenuto, stabilendo quattro categorie di pericolo crescente. A

⁸ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.



seguito dell'entrata in vigore del *regolamento CLP*, la classificazione di una parte delle attrezzature sarà rivisitata in base alla collocazione del fluido in esse contenuto secondo i criteri di pericolo stabiliti dal regolamento stesso.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e sicurezza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione, né di provvedimenti di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente non risulta essere all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su materia analoga.

Tuttavia, è opportuno ricordare che presso il Ministero dello sviluppo economico è in corso di predisposizione un decreto di recepimento della direttiva 2014/68/CEE concernente l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul



mercato di attrezzature a pressione di cui al citato decreto legislativo n. 93/2000. Infatti, tale decreto stabilisce una classificazione delle attrezzature a pressione in base al fluido contenuto, stabilendo quattro categorie di pericolo crescente. A seguito dell'entrata in vigore del *regolamento CLP*, la classificazione di una parte delle attrezzature sarà rivisitata in base alla collocazione del fluido in esse contenuto secondo i criteri di pericolo stabiliti dal *regolamento stesso*.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento danno attuazione ai principi di diritto europeo in materia di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in particolare si evidenzia che tutte le modifiche tendono all'aggiornamento di termini e definizioni alla luce del *regolamento CLP*.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Essendo già scaduti, il primo giugno 2015, i termini per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è già stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2015/0305 (lettera di costituzione in mora notificata il 22 luglio 2015 nella materia oggetto del provvedimento in esame per omesso rispetto del termine di attuazione della direttiva entro i termini previsti).

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento sono compatibili con gli obblighi internazionali in quanto il *regolamento CLP* recepisce le prescrizioni contenute nel sistema GHS delle Nazioni Unite.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non risulta che vi siano giudizi pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento. Giova tuttavia ricordare quanto indicato al precedente punto 2).

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione nella materia in oggetto da altri Stati Membri UE.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono sostituiti, nel corpo dei decreti legislativi oggetto delle modifiche previste dal presente schema di decreto legislativo, le parole *preparato/preparati* con le parole *miscela/miscele*, nonché alcune definizioni relative agli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni. Tale sostituzione è necessitata dalla adozione di nuovi criteri armonizzati di classificazione, etichettatura ed imballaggio su cui si basa il Sistema mondiale di etichettatura e classificazione delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labeling of Chemicals) detto GHS. L'Europa con il *regolamento CLP* ha recepito detto GHS, rendendo uniformi con gli altri paesi extra-europei la classificazione ed il simbolismo che sulle etichette permettono di informare i cittadini dei pericoli e dei sistemi di una prudente gestione e manipolazione delle sostanze chimiche pericolose.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso la modifica e la sostituzione di alcune disposizioni normative vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.

Il provvedimento determina effetti sostitutivi espliciti che comportano la abrogazione di parte di disposizioni, in quanto le modifiche introdotte sono sostitutive di norme in vigore e di termini inseriti nel corpo di articoli ed allegati.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono nelle materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non vi sono atti successivi da adottare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – dott.ssa Rosanna Margiotta

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le disposizioni contenute nell'intervento regolatorio possono essere suddivise nei seguenti tre settori fondamentali:

- disposizioni comuni alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- disposizioni in materia di tutela delle lavoratrici madri, sotto il profilo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- disposizioni in materia di protezione dei giovani sul lavoro, sotto il profilo di salute e sicurezza.

L'esigenza di intervenire scaturisce dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale al contesto normativo comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro, mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (correntemente denominato *regolamento CLP*), ovvero il regolamento che, sostanzialmente, ha dato attuazione al sistema generale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (denominato GHS) all'interno dell'Unione europea.

Con l'entrata in vigore del *regolamento CLP*, in via definitiva, viene richiesto alle imprese di classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele in modo appropriato prima di immetterle sul mercato.

L'obiettivo principale di questo sistema è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche. Le schede dei dati di sicurezza trasmesse dai fornitori delle sostanze chimiche costituiscono, a tale scopo, un'importante fonte di informazioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

Al fine di adeguare il quadro comunitario al contenuto del richiamato regolamento si è reso necessario allineare le direttive 92/58/CEE¹, 92/85/CEE², 94/33/CE³, 98/24/CE⁴ e 2004/37/CE⁵, che

¹ Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23).



contengono riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, con le nuove disposizioni in materia.

Affinché potessero rimanere in vigore, tali direttive sono state modificate, attraverso un'unica direttiva, la 2014/27/UE, assunta per aggiornare i riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche di cui sopra, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive stesse.

Si fa presente che non sono disponibili i dati inerenti la numerosità dei destinatari

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento normativo persegue gli obiettivi, nel breve e medio periodo, di migliorare le condizioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti all'esposizione degli agenti chimici sul luogo di lavoro, rendendoli conformi con le ultime innovazioni normative sia a livello europeo che a livello internazionale in materia.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono:

- a) variazione dell'incidenza delle malattie professionali causate dall'esposizione a sostanze chimiche nei settori lavorativi a rischio.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono i datori di lavoro ed i relativi dipendenti (settore pubblico e privato), dei quali non è possibile fornire il dato numerico. Si indicano, di conseguenza, i principali settori di attività economica potenzialmente più coinvolti dall'intervento normativo di recepimento.

ISTRUZIONE (pubblica e privata), ovvero Università e Istituti Scolastici di secondo grado; SANITA' (pubblica e privata); TESSILE e MANIFATTURIERO; AGRICOLTURA; CHIMICO e PETROLCHIMICO; METALMECCANICO; IMPRESE DI PULIZIE.

² Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

³ Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

⁴ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁵ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50)



Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

La direttiva è frutto dell'obbligo fissato dai regolamenti citati, già vigenti ed applicabili, di modifica della normativa, europea e nazionale. Le modifiche apportate attraverso il presente schema di decreto legislativo attengono contenuti non modificabili in quanto testuali di termini e locuzioni rispetto a quanto fissato nella pregressa legislazione. Pertanto nessuna procedura di consultazione è stata attivata.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo attuativo di direttiva europea non sussistono le condizioni di non intervento. Essendo peraltro già scaduti (1 giugno 2015) i termini per il recepimento della direttiva 2014/27/UE è già stata aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2015/0305 (lettera di costituzione in mora notificata il 22 luglio 2015).

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non ci sono opzioni alternative nella materia oggetto di intervento.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Dall'opzione prescelta derivano vantaggi:

- per gli operatori nei settori che contemplano il rischio chimico in quanto, migliorando le tutele delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ne deriva un investimento a ritorno positivo nel tempo in termini di minori assenze del personale per malattie professionali ed incidenti sul lavoro;
- in termini sociali, per la minore incidenza di malattie professionali ed incidenti, con minore esborso di indennità connesse a carico degli istituti previdenziali e minore incidenza sulle strutture sanitarie.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'opzione prescelta avrà maggiori effetti per le micro e le piccole imprese dei settori che contemplano il rischio chimico. Ed infatti, le suddette imprese dovranno procedere ad una nuova classificazione delle attrezzature in loro possesso che contengono sostanze chimiche con conseguente nuova valutazione del rischio e adeguamento della fase formativa ed informativa dei dipendenti in relazione alle novità introdotte dall'intervento regolatorio. In termini relativi l'incidenza si presume maggiore che sulle imprese di medie dimensioni.

A chiarimento di quanto sopra, si fa presente che sostanzialmente, gli effetti principali che si potrebbero manifestare nelle PMI dei settori citati alla Sez. I della presente, potrebbero incidere, principalmente, sull'impiego dei lavoratori delle predette imprese. Infatti, a seguito di una valutazione del rischio effettuata *ex novo* (obbligatoria), in cui si deve tener conto dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze e miscele utilizzate, il datore di lavoro potrebbe prevedere il non utilizzo delle stesse, da parte di lavoratrici in gravidanza o di minori, da destinare ad altre mansioni. Conseguentemente, considerate le ridotte dimensioni delle PMI, potrebbero scaturire difficoltà nella sostituzione dei lavoratori appartenenti alle categorie sopracitate.



C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche in quanto i compiti derivanti dall'intervento regolatorio rientrano nelle normali attività svolte dalle amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni). Pertanto, tali compiti verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio, rendendo conforme la disciplina nazionale al dettato normativo dell'Unione Europea ed alle raccomandazioni delle Nazioni Unite nel settore specifico della classificazione e etichettatura delle sostanze chimiche, può contribuire alla ripresa economica e alla competitività del Paese.

A tale proposito si osserva che il "tempestivo" adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in esame, migliorerebbe la competitività del sistema Paese nei settori di pertinenza, in quanto la direttiva in questione, trasposta in tutta l'Unione Europea, collocherebbe tutti gli Stati membri sullo stesso piano, sotto il profilo della valutazione del rischio e dell'adozione delle misure e delle procedure per eliminarlo.

Le imprese nazionali non saranno pretermesse, rispetto ad altre soggette a legislazioni più lassiste fino ad oggi, ma poste sullo stesso piano per i costi della produzione.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, e le Regioni.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)



Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Salute e dello Sviluppo Economico e le Regioni nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tali Amministrazioni. Pertanto, i relativi compiti verranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cui rimanda l'art. 1 della legge di delegazione europea per il 2014 del 9 luglio 2015, n. 114, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge di delegazione, il Governo possa adottare, nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 31 disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante *<Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246>*, il Ministero del lavoro e politiche sociali di concerto con le Amministrazioni competenti effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini e sulle imprese;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea.

a) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

Non vi sono ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto al livello minimo della normativa. Trattandosi di un decreto di recepimento di una direttiva europea emanata per allineare le direttive comunitarie che disciplinano la materia in questione, al regolamento (CE) n. 1272/2008, c.d. regolamento CLP, occorre evidenziare che il decreto di recepimento, conformemente alla direttiva in oggetto, non introduce maggiori obblighi o nuovi standard ma, semplicemente, armonizza il contenuto delle direttive modificate dalla direttiva in parola, limitatamente alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.



Quelli che ad una lettura del testo possono sembrare nuovi obblighi sono tali, in realtà, solo in apparenza in quanto già contemplati nella normativa nazionale attualmente vigente nonché nel regolamento CE n. 1907/2006, per sua natura, come noto immediatamente efficace nell'ordinamento nazionale.

b) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

Non si estende l'ambito soggettivo.

c) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;

Si ribadisce che l'intervento, in linea generale, non supera il livello minimo di regolazione europea.

